



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Allegato - Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

A. Requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato delle Università.

1. Qualificazione scientifica della sede del dottorato - (rif. art. 2, co. 1, del D.M. n. 45/2013)

Il requisito relativo alla qualificazione scientifica delle Università e degli eventuali altri soggetti partecipanti, in convenzione o consorzio, al dottorato è verificato se è soddisfatto il requisito A4.

Qualora tra i soggetti partecipanti al dottorato siano inclusi Università o enti di ricerca esteri (art. 10 del D.M. n. 45/2013) o imprese impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo (art. 11 del D.M. n. 45/2013), si richiede altresì il rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- Dottorato in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca esteri. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - I. l'istituzione estera offre già corsi di dottorato nei medesimi settori disciplinari, possibilmente accreditati dalla propria agenzia nazionale;
 - II. i componenti del collegio afferenti all'istituzione estera, per la quale sarà altresì valutata la posizione nei principali *ranking* internazionali e nazionali possibilmente nelle discipline relative al dottorato, sono in possesso di una produzione scientifica riferita agli ultimi 5 anni di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso.

Sono in ogni caso accreditati i corsi che hanno conseguito una valutazione positiva in seguito alla partecipazione a bandi internazionali.

- Dottorato in collaborazione con imprese (Dottorato industriale). Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, relative alla verifica della presenza di attività di Ricerca e Sviluppo da parte dell'impresa:
 - III. partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - IV. risultati in termini di brevetti e/o presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di Ricerca e Sviluppo.

2. Tematiche del dottorato ed eventuali *curricula* - (rif. art. 6, c. 2, del DM n. 45/2013)

Il corso di dottorato (e la relativa titolatura) deve far riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini e fra loro coerenti. Nel caso di corsi organizzati in *curricula*, il collegio deve assicurare un' adeguata numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi. Nel caso di ambiti di ricerca tematici relativi a problemi complessi, caratterizzati da una forte



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

multidisciplinarietà e al fine di garantire la presenza di tutte le competenze necessarie, sarà verificata la coerenza della produzione scientifica del collegio.

3. Composizione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, co. 1, lett. a; art. 6, co. 4, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni rilevate da ciascuno degli indicatori di seguito riportati:

- I. numerosità dei componenti, come indicati in Tabella 1. Tale indicatore non trova applicazione, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.M. n. 45/2013, per le Scuole superiori ad ordinamento speciale, che hanno come loro elemento costitutivo la formazione dottorale. In ogni caso, ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

Tabella 1

Numerosità del collegio	Note
Numero minimo Componenti = 16	Compreso il coordinatore.
Numero minimo Professori = 12, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori.	Compresi i docenti con analogo qualifica in Università straniere.
Percentuale massima ricercatori universitari = 25%	
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione = 25%	Nei casi di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti = 50% del Collegio	Docenti appartenenti all'università sede amministrativa del corso e alle eventuali altre Istituzioni convenzionate/consorziate.

- II. il coordinatore del corso di dottorato deve essere un professore di prima o seconda fascia a tempo pieno di una delle Università partecipanti al corso di dottorato;
- III. i componenti del collegio devono garantire di norma un grado di copertura pari ad almeno l'80% dei Settori Scientifico-Disciplinari del corso. Per i componenti non universitari, l'Università provvede a indicare il relativo SSD cui gli stessi sono associabili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

4. Qualificazione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, co. 1, lett. b, del D.M. n. 45/2013).

Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto se sono congiuntamente verificate almeno 3 delle seguenti condizioni.

1. Indicatori R e X della VQR. L'indicatore R (valutazione media normalizzata dei prodotti di ricerca) deve essere almeno pari a 1, l'indicatore X (percentuale normalizzata dei prodotti di ricerca con valutazione eccellente) almeno pari a 0,9 e la loro somma deve essere almeno pari a 2.

Ai fini del calcolo si fa presente che:

- i predetti indici sono calcolati con riferimento all'intero collegio di dottorato;
 - per ciascun componente sono presi in considerazione i 3 (6 per i componenti degli enti di ricerca) prodotti che hanno avuto la valutazione migliore fra tutti quelli presentati dalla struttura di afferenza e che hanno il medesimo soggetto come autore o coautore;
 - viene effettuata una normalizzazione sia a livello d'area disciplinare che di settore scientifico disciplinare. Tra i due risultati ottenuti, si utilizza quello più favorevole al collegio.
2. Indicatore I. Tale indicatore deve essere maggiore di 0,6. L'indicatore I, in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva dal 2003 al 2012, è ottenuto mediando sui professori ordinari e associati che fanno parte del collegio completo il seguente indicatore A:
 - $A = 0, 0,4, 0,8, 1,2$ se il relativo componente del collegio, professore ordinario o associato, supera 0, 1, 2 o 3 mediane, calcolate nella categoria di appartenenza del componente del collegio, degli indicatori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'allegato A, e alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012.
 3. Indicatore quantitativo di attività scientifica. Tutti i componenti del collegio devono possedere almeno due pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni.
 4. Qualificazione scientifica del coordinatore. La valutazione viene effettuata sulla base del *curriculum* del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine, il *curriculum* deve riportare, in particolare:
 - un sottoinsieme delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio;
 - le esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca e/o progetti nazionali o internazionali, eventuali riconoscimenti nazionali o internazionali ottenuti.

Nel caso in cui gli indicatori di cui ai punti 1 e 2 non possano essere calcolati per una parte dei membri del collegio, si verificherà il grado di copertura degli stessi. Qualora esso sia inferiore al 50%, la verifica ai fini dell'accreditamento sarà effettuata esaminando la qualità della produzione scientifica dell'intero collegio negli ultimi 5 anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Qualora tra le 3 condizioni verificate sia determinante la condizione 2 (Indicatore I), si esaminerà nel dettaglio la proposta in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alla valutazione approfondita, quantitativa e qualitativa della produzione scientifica nel quinquennio dei componenti del collegio completo.

5. Numero borse di dottorato - (rif. art. 4, co. 1, lett. c, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni rilevate da ciascuno degli indicatori riportati in tabella 2. Tali indicatori non trovano applicazione ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.M. n. 45/2013 per le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Tabella 2

Numerosità borse (o forme di finanziamento equivalenti)	Note
Numero medio per corso di dottorato = 6	La media è calcolata non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese.
Numero minimo per corso di dottorato = 4	Per i corsi attivati singolarmente, ovvero in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese.
Numero minimo per i dottorati in collaborazione (convenzione/consorzio) con altri Atenei italiani e/o enti di ricerca = $3x N$, dove N=numero totale di soggetti partecipanti	il numero di borse assicurate per ogni ciclo da ciascun soggetto deve essere ordinariamente non inferiore a tre e, in ogni caso, un multiplo di tre in relazione al numero di soggetti partecipanti

6. Sostenibilità del corso - (rif. art. 4, co. 1, lett. d, e art. 9, cc. 2 e 3, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte tutte le condizioni di seguito indicate:

- I. il numero di borse di dottorato (o forme di finanziamento equivalenti) deve essere congruo rispetto al numero di posti messi a bando al fine di evitare un elevato e ingiustificato numero di dottorandi senza borsa (indicatore di scarsa sostenibilità del corso). Si ritiene congruo un numero di borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili;
- II. a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un *budget* per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

III. a ciascun dottorando con borsa va assicurato un importo aggiuntivo massimo pari al 50%, per soggiorni di ricerca all'estero fino a un massimo di 18 mesi.

Sarà altresì positivamente valutata e considerata ai fini di cui sopra la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti.

Si sottolinea che l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando va disciplinato nell'ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, atteso che compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

7. Strutture operative e scientifiche - (rif. art. 4, co. 1, lett. e, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I. attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia di corso di dottorato;
- II. patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso);
- III. banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali;
- IV. disponibilità di *software* specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti;
- V. spazi e risorse per il calcolo elettronico.

8. Attività di formazione - (rif. art. 4, co. 1, lett. f, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni relative alla presenza, anche in comune tra più dottorati, di:

- I. attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare;
- II. attività di perfezionamento linguistico e informatico;
- III. attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

B. Requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato delle Qualificate Istituzioni Italiane di Formazione e Ricerca Avanzate (rif. art. 2, co. 2, lett. b, del D.M. n. 45/2013)

Ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato è richiesto il rispetto degli stessi requisiti A.1-A.8, nonché, ai sensi dell'art. 2, co. 3 e dell'art. 3, co. 4, dei seguenti ulteriori requisiti.

1. Attività di formazione e ricerca - (rif. art. 2, co. 3, lett. a e c; art. 3, co. 4, lett. b, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I. nello Statuto deve essere espressamente indicato tra i compiti istituzionali dell'ente l'attività di Formazione e Ricerca;
- II. documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
- III. in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio, corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima.

L'accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sulla valutazione:

- dello statuto dell'ente;
- della documentazione fornita dall'ente con riferimento alla attività didattica attraverso documentazione attestante in particolare il numero, le denominazioni, le tipologie dei corsi e il tipo di verifica finale dei corsi, nonché gli anni di attivazione e il numero di iscritti;
- eventuali lettere di referenza da parte del Rettore o legale rappresentante dell'Università italiana o straniera con cui vi siano state collaborazioni e gli atti convenzionali per lo svolgimento del dottorato;
- dei risultati della VQR (v. requisito B.4), nonché della attività di ricerca svolta successivamente all'ultimo esercizio VQR.

2. Assenza di scopo di lucro - (rif. art. 2, co. 3, lett. b, del DM n. 45/2013)

L'accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sull'esame dello statuto.

3. Requisiti organizzativi e disponibilità di risorse - (rif. art. 2, co. 3, lett. d, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risulta soddisfatto il requisito A.6 e se il percorso formativo proposto prevede che nell'arco della durata dello stesso ogni dottorando per un periodo minimo di tre mesi effettui un soggiorno di studio/ricerca in Ateneo o laboratorio diverso dalla sede del dottorato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

4. VQR - (rif. art. 2, co. 3, lett. e; art. 3, co. 4, lett. a, art. 4, co. 1, lett. a del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I. aver partecipato all'ultimo esercizio VQR effettuato con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine, nei SSD di riferimento del dottorato, l'ente deve trovarsi nel primo quartile della distribuzione nazionale (Atenei ed Enti di ricerca) degli indicatori R e X;
- II. dichiarazione di impegno alla partecipazione continuativa alla VQR.
- III. Il collegio dei docenti deve essere composto in maggioranza da professori universitari.

C. Decisione finale di accreditamento e sua verifica periodica.

Il rispetto di ciascuno dei requisiti sopraindicati (A.1-A.8 per le Università; A.1-A.8 e B.1-B.4 per le Qualificate Istituzioni Italiane di Alta Formazione e Ricerca) è condizione necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO del corso proposto e della conseguente istituzione e attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 19 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 45/2013.

L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi, ed è subordinato alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti sopraindicati, verificata annualmente da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività dei nuclei di valutazione di Ateneo (o dei corrispondenti organi di valutazione interna delle Qualificate Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca) secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013.

I requisiti A.2, B.1 e B.2, sono oggetto di verifica annuale nel caso di cambiamento della titolatura del corso e/o di uno o più *curricula*, ovvero nel caso di modifiche statutarie da parte delle Istituzioni non universitarie.

Il requisito A.4 viene annualmente verificato in relazione agli eventuali cambiamenti nella composizione del collegio dei docenti e all'esame della produzione scientifica del collegio negli anni che seguono l'avvenuto accREDITAMENTO.

La verifica di permanenza del requisito B.4 viene fatta a conclusione dell'esercizio VQR successivo a quello utilizzato per il primo accREDITAMENTO.